

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**15 / 2023 del 19/01/2023**

Oggetto: CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO TRA CRI SARONNO E AREU PER LOCALI DA DESTINARE ALLO STAZIONAMENTO DEL MEZZO DI SOCCORSO AVANZATO DI AREU- PRESA D'ATTO

OGGETTO: CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO TRA CRI SARONNO E AREU PER LOCALI DA DESTINARE ALLO STAZIONAMENTO DEL MEZZO DI SOCCORSO AVANZATO DI AREU- PRESA D'ATTO

vista la seguente proposta di deliberazione n. 1/2023, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU:

- è un Ente Sanitario disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009, n. 33 (come modificata dalla L.R. 10.12.2019, n. 22) e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020, con il compito di coordinare e garantire l'indirizzo, la gestione e lo sviluppo del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
- in adempimento a quanto prescritto nella DGR n. IX/1964/2011 "SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO – AGGIORNAMENTO DD.GG.RR. N. VI/37434 DEL 17.7.1998, N. VI/45819 DEL 22.10.1999, N. VII/16484 DEL 23.2.2004 E N. VIII/1743 DEL 18.1.2006", AREU ha attuato un processo di riorganizzazione del servizio di soccorso sanitario in emergenza urgenza extraospedaliero, anche attraverso l'assegnazione in convenzione delle postazioni di soccorso relative al soccorso sanitario (118) in forma continuativa;

CONSIDERATO che:

- nell'ambito della predetta riorganizzazione, in base all'analisi dei dati inerenti alle missioni di soccorso sanitario, si è determinato di ridefinire la postazione del Mezzo di Soccorso Avanzato di 1° livello (MSA1) H12 nel Comune di Saronno (VA), per la fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 08.00 nonché nel Comune di Misinto (MB), per la fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 20.00;
- dal 1° gennaio 2023 le due postazioni MSA1 vengono accorpate diventando H24 con partenza dal Presidio Ospedaliero di Saronno, postazione che necessita di alcuni lavori strutturali prima di essere agibile;

DATO ATTO che:

- la CRI di Saronno ha concesso in comodato d'uso gratuito ad AREU, alcuni locali dell'immobile sito in Saronno -Via Marconi n. 5 con nota del 30.12.2022, prot. AREU n. 0011/2023 del 02.01.2023;
- con decorrenza 01.01.2023 la postazione già presente presso la CRI di Saronno H12, diventerà H24 subentrando alla postazione di Misinto, in tale data decorrerà contestualmente il contratto di comodato d'uso;

DATO ATTO che gli oneri derivanti dall'utilizzo dei locali, consistenti nelle sole spese per l'erogazione dell'energia elettrica, l'acqua, il riscaldamento, le pulizie dei locali e di quant'altro necessario per permetterne l'ordinario uso verranno rimborsate da AREU alla

CRI di Saronno, per un importo stimato in € 2.500,00 per un anno, per gli effettivi millesimi occupati;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di prendere atto della sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito tra la CRI di Saronno e AREU, avente ad oggetto gli spazi dell'immobile sito in Saronno (VA), Via Marconi n. 5, da adibire allo stazionamento del Mezzo di Soccorso Avanzato di 1° livello – MSA1 e del relativo equipaggio;
2. di stabilire che il predetto contratto ha durata sino al 31.12.2023 a decorrere dalla data di sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo e fatti salvi i rapporti intercorsi alla data del 01.01.2023, e, altresì, con possibilità per le parti, qualora lo ritenessero utile, di pattuire un rinnovo ovvero una proroga dello stesso da effettuarsi tramite scambio di idonea corrispondenza, entrambe le parti potranno recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da comunicarsi via PEC;
3. di dare atto che gli oneri derivanti dall'utilizzo dei locali, consistenti nelle sole spese per l'erogazione dell'energia elettrica, l'acqua, il riscaldamento, le pulizie dei locali e di quant'altro necessario per permetterne l'ordinario uso, verranno rimborsate da AREU alla CRI di Saronno per un importo stimato in € 2.500,00 (IVA Inclusa) per l'intera durata del contratto, per gli effettivi millesimi occupati. I menzionati oneri saranno contabilizzati per gli esercizi degli anni 2023 al conto n. 30210395 ("ALTRI ONERI DIVERSI");
4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgi, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;
5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Per il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi come da delega acquisita agli atti dell'Azienda Migliari Maurizio

Il Direttore Generale Alberto Zoli

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI PORZIONE

DELL'IMMOBILE CROCE ROSSA ITALIANA - SARONNO

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.

TRA

La **Croce Rossa Italiana sede di Saronno** (di seguito per brevità Comodante), con sede legale in Via Marconi, n. 5 - cap 21047, Saronno (VA) C.F. 03384850123 - P.IVA 03384850123, rappresentato da Chiariello Orlando in qualità di Legale Rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Presidente

E

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità Comodatario o AREU), con sede legale in Milano Viale Monza n.223, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale.

Congiuntamente definite Parti, le quali convengono e stipulano quanto segue.

Premesso

a) nell'ambito della riorganizzazione della copertura territoriale per l'erogazione del servizio di emergenza urgenza extraospedaliera avviata da AREU, l'Agenzia, mediante la propria Articolazione aziendale Territoriale di Monza (AAT 118 Monza) ha rilevato la necessità di individuare all'interno della sede della C.R.I di Saronno una postazione di stazionamento un Mezzo di Soccorso Avanzato Infermieristico (MSA 1) e del relativo equipaggio che presentasse spazi idonei a garantire una migliore gestione e contingentamento

dei flussi del personale soccorritore dedicato al servizio di soccorso sanitario di emergenza urgenza coordinato dalla stessa;

b) la C.R.I. di Saronno già ospita il MSA1 e relativo equipaggio, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 tutti giorni e si è resa disponibile ad offrire in regime di comodato d'uso gratuito uno spazio da impiegare per lo stazionamento del Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA1) e del relativo equipaggio H24 con decorrenza 01.01.2023;

TRA LE PARTI SI CONVIENE:

ART. 1

Il Comodante concede al Comodatario o AREU in comodato d'uso a titolo gratuito, che a tale titolo riceve e accetta, gli spazi siti presso la C.R.I. di Saronno sita in via Marconi n. 5 costituiti da: n. 2 locali (n.2 camerette, n. 1 spazio a disposizione, servizio igienico siti al piano terreno di una superficie utile complessiva pari a mq 40 (raggiungibili mediante passaggio in uso comune – sito al piano terreno), n.1 posto auto all'interno del box coperto e riscaldato sito al piano terra , riservato allo stazionamento del Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA1) ovvero altro mezzo di soccorso di AREU,

Il Comodatario o AREU dichiara che il Responsabile della propria Articolazione Aziendale Territoriale (AAT) di Monza, ha visitato la predetta porzione di immobile, riconoscendone la conformità delle caratteristiche allo scopo a cui lo stesso deve essere destinato.

ART. 2

Il comodato d'uso a titolo gratuito viene concesso per l'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie di AREU, la quale si impegna ad

utilizzare i locali per lo stazionamento dell'equipaggio e del MSA 1 H 24, ovvero altro mezzo di soccorso di AREU.

ART. 3

Il presente contratto ha durata di n. 1 anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi a fare data dal 01.01.2023 (giorno di messa a disposizione del locale da parte della C.R.I.) e con esclusione del tacito rinnovo alla data di fine concessione dei locali. Alla scadenza del termine convenuto, qualora le Parti lo ritenessero utile, potranno pattuire un rinnovo ovvero una proroga del comodato d'uso, da effettuarsi tramite scambio di idonea corrispondenza tra le parti.

Entrambe le parti potranno motivatamente recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi esclusivamente tramite gli indirizzi di posta elettronica certificata presenti sui rispettivi siti internet istituzionali.

A pena di nullità, qualunque modifica al presente accordo dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto sottoscritto da entrambe le parti.

ART. 4

Stante la valenza sociale del servizio offerto da AREU le parti pattuiscono quanto di seguito riportato.

Il Comodatario si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto viene affidato e consegnato. È fatto espresso divieto al Comodatario di sublocare, in tutto o in parte, gli immobili concessi in comodato e di cedere in qualsiasi forma ad altri il contratto e/o di

consentire a terzi, a qualsiasi titolo, l'utilizzo di quanto in oggetto del presente contratto. È fatto divieto al Comodatario di apportare modifiche ai locali e impianti tutti senza il preventivo consenso scritto del Comodante. I miglioramenti e le addizioni eseguiti dal Comodatario resteranno a favore del Comodante al termine del contratto, senza che vi sia alcun obbligo di indennizzo, anche se autorizzati. Il Comodante può, in ogni caso, pretendere che il Comodatario ripristini l'unità immobiliare allo stato iniziale a sue spese. Nessun corrispettivo è dovuto per il presente contratto.

Senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per il presente contratto, sono a carico del Comodatario le spese necessarie per l'utilizzo degli immobili quali le spese di riscaldamento, energia elettrica, acqua calda e tributi comunali, pulizia e igienizzazione locali dietro richiesta scritta della CR.I. di Saronno, corredata dei relativi conteggi, secondo i millesimi occupati.

Qualora risultasse necessario per le esigenze di servizio di AREU, e previo accordo tra le parti, l'installazione della linea telefonica e dati al fine di garantire i collegamenti con la SOREU territorialmente competente è a carico del Comodatario o AREU;

Qualora attivate, sono a carico del Comodatario le spese per le utenze telefoniche e la linea dati;

- il Comodatario è obbligato a restituire l'immobile al Comodante nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, fatto salvo l'ordinario deterioramento o il consumo dovuto all'utilizzo del bene conforme al contratto;

ART. 5

Il Comodatario o AREU è tenuto a custodire e conservare i locali concessi in comodato d'uso gratuito con la diligenza del buon padre di famiglia.

ART. 6

Le Parti concordano che durante il periodo di validità del contratto non potrà essere apportata alcuna modifica ai locali che non sia preventivamente autorizzata e concordata tra le stesse.

ART. 7

È fatto divieto di sub concedere i locali a soggetti terzi che non siano regolari affidatari dei servizi in gestione all'AREU, rimanendone la stessa comunque a tutti gli effetti responsabile.

ART. 8

Il Comodatario sarà responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali liberando il Comodante da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'utilizzo dei locali stessi.

Il Comodante non risponderà altresì in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà e dei valori che venissero lasciati negli spazi concessi.

Il Comodante è parimenti esonerato da ogni responsabilità per la mancata o scarsa fruizione del servizio anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.

Il Comodatario risponde verso la C.R.I. di Saronno danni causati per sua colpa o per altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

La C.R.I. si impegna comunque, vista la particolare destinazione d'uso dell'immobile e ove ciò fosse necessario, a porre in essere nel più breve tempo possibile quanto di propria competenza per rendere gli stessi pienamente fruibili.

Qualora l'immobile non venga utilizzato per il fine a cui è stato destinato, la C.R.I. può richiedere immediata restituzione dello stesso.

ART. 9

Il Presente comodato è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. 117/2017. .

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 131/86.

La registrazione del presente atto viene effettuata dal Comodante e le relative spese, per quanto di specifica competenza, verranno rimborsate dal Comodatario nell'ambito del rimborso di quanto determinato nel precedente articolo 4.

ART. 10

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento e del Consiglio europeo ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 11

Per quanto non espressamente pattuito e contemplato nel presente accordo si applicheranno le norme del Codice civile e le altre leggi vigenti in materia.

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro del Comodante.

ART. 12

Il Comodante e AREU con la sottoscrizione del presente contratto si impegnano al reciproco rispetto, se presenti, dei documenti Codice di Comportamento e Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione digitale.

Per il Comodante: Orlando Chiariello

Per il Comodatario: Dott. Alberto Zoli

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare le clausole contenute.

Per il Comodante: Orlando Chiariello

Per il Comodatario: Dott. Alberto Zoli

